



COMM. TRIBUTARIA PROVINCIALE LUCCA
22 DIC 2021
PROT. N. 233 C.I.

## COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI LUCCA

Oggetto: modalità di svolgimento delle udienze tributarie fino al termine del periodo di emergenza sanitaria.

### IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020, con il quale sono state impartite ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, avente ad oggetto il differimento urgente delle udienze e sospensione dei termini anche nei procedimenti tributari;

Visti i propri precedenti decreti con i quali sono state disposte le modalità di svolgimento delle udienze tributarie fino al 31 dicembre 2021;

Vista la delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria 15 aprile - 11 maggio 2020, con la quale sono state dettate disposizioni per la trattazione scritta delle udienze;

Visto l'articolo 221 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, il quale prevede, al quarto comma, che il giudice possa «*disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni*» sino al 31 ottobre 2020, «*tenuto conto delle esigenze sanitarie derivanti dalla diffusione del Covid 19*»;

Visto l'articolo 27 del decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2021, che ha prorogato, fino al 31 luglio 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto l'articolo 1 del decreto legge 14 dicembre 2021 n. 51, che ha disposto la proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 fino alla data di cessazione di tale stato e comunque fino al 31 marzo 2022;

Ritenuto quindi che, pur in mancanza di una espressa disposizione che ne preveda l'applicabilità anche al processo tributario, tale disposizione, riguardando la tutela della salute pubblica, debba essere estesa anche al processo tributario, non essendo plausibile un diverso trattamento tra i due processi, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legge 31 dicembre 1992 n. 546, il quale prevede che al processo tributario si applicano per quanto compatibili le norme del codice di procedura civile;

Considerato che è quindi necessario prevedere le modalità di svolgimento delle udienze tributarie nel primo trimestre 2022, facendo salvo ogni successivo intervento legislativo;

## A U T O R I Z Z A

fino al termine del periodo di emergenza sanitaria lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio con collegamento da remoto, secondo le indicazioni che di volta in volta verranno impartite dai Presidenti di Sezione e dai Presidenti di Collegio.

## D I S P O N E

che fino al termine del periodo di emergenza sanitaria le udienze saranno tenute mediante lo scambio del deposito in telematico di note scritte secondo le seguenti condizioni e modalità:

- 1) le parti possono richiedere la discussione di cui all'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 o rinnovare la richiesta già presentata, entro il termine di cinque giorni dalla comunicazione dell'udienza, decorso inutilmente il quale il procedimento verrà in ogni caso definito con la modalità della trattazione scritta;
- 2) nel caso in cui le comunicazioni siano già state effettuate, le parti potranno chiedere o rinnovare la richiesta di discussione orale nel termine di cinque giorni antecedenti l'udienza;
- 3) in caso di trattazione scritta l'udienza è sostituita dallo scambio di note, da depositare fino a cinque giorni prima;
- 4) in caso di tempestiva presentazione di istanza di trattazione orale, anche di una sola parte, il presidente del collegio dovrà tenere l'udienza in presenza delle parti;
- 5) in caso di tempestiva presentazione di istanza di trattazione a distanza il Presidente del Collegio, seguendo in ogni caso le eventuali indicazioni generali del Presidente di Sezione, potrà autorizzare lo svolgimento dell'udienza a distanza, dandone formale comunicazione alla Segreteria, in assenza della quale l'istanza dovrà intendersi come respinta.

Si comunichi ai Presidenti e ai Vice Presidenti delle Sezioni, nonché a tutti i magistrati componenti della Commissione.

Si dispone inoltre la trasmissione al Presidente della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria e alla Direzione della Giustizia Tributaria per la pubblicazione sul sito istituzionale. Si comunichi anche al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lucca e al Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lucca.

Lucca, 21 dicembre 2021

Il Presidente  
(*Valentino Pezzuti*)

